

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 110/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società RADICIFIN SPA impugna la cartella esattoriale n. 1920100011310150 con la quale l'Agente della riscossione chiede il pagamento di € 66.746,57 di cui € 46.266,00 a titolo di maggiore imposta ed il rimanente per sanzioni ed interessi. L'iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2007 per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 500/73 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72.

L'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione crediti d'imposta IRES compensati nell'anno 2006, senza averne la disponibilità. Tale credito non risultava esposto nella dichiarazione Unico 2007 così come nell'Unico dell'anno precedente non era stato compilato il quadro RX relativo a "compensazioni e rimborsi". La ricorrente sostiene di avere commesso errori formali di compilazione della dichiarazione come consolidante in sede di compilazione del mod. CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale) per il 2005 e per il 2006 e come consolidata nella compilazione dell'Unico per gli stessi anni.

Radicifin, quale società controllante, aveva attivato dal 2004 la procedura del Consolidato Fiscale Nazionale (art. 117 e segg. T.U.I.R.) ricevendo tutti i crediti IRES maturati nelle società del gruppo, come risulta dalla dichiarazione fiscale del consolidato, mod. CNM per il 2006 e 2007.

Il credito di € 46.266,00 veniva utilizzato direttamente in compensazione di propri debiti d'imposta nell'esercizio successivo mediante modello F24 (ciò veniva evidenziato nel mod. CNM 2007 al rigo CN16).

L'errore commesso consiste nel non aver trasferito tale credito nel mod. CNM al modello Unico, ma, rileva la ricorrente, l'Ufficio poteva ben rilevare l'irregolarità formale anche in sede di controllo ex art. 36 bis D.P.R. 600/73, oppure successivamente quando con istanza di autotutela veniva illustrata e dimostrata l'esistenza del credito. L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio confermando la correttezza del proprio operato ed eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 43-ter del D.P.R. 602/73 che regola il trasferimento dei crediti d'imposta tra società dello stesso gruppo di imprese. Con successiva memoria la ricorrente ribadisce la sua linea difensiva sottolineando che l'art. 43 ter non riguarda la fattispecie in quanto RADICIFIN riceve i crediti d'imposta della controllata ex lege in qualità di consolidante (ex art. 117 T.U.I.R.).

La ricorrente richiama e allega due sentenze della Commissione Trib. Prov.le di Bergamo che accolgono i ricorsi in fattispecie analoghe.

La Commissione, visti gli atti ed udite le parti intervenute in pubblica udienza, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Preso atto che il credito di € 46.266,00 era certo e disponibile perché non contestato dall'Amministrazione finanziaria nel suo ammontare, la Commissione ritiene comunque corretta la compensazione. La prescrizione dell'art. 43-ter, 2° comma del DPR 602/1973 che prevede l'indicazione in dichiarazione dei soggetti cessionari e gli importi ceduti si riferisce in sostanza ad adempimenti di carattere formale e non sostanziale. L'amministrazione non contesta l'esistenza dell'eccedenza IRES "di gruppo", ma la sua collocazione all'interno delle dichiarazioni dei redditi, che ha prodotto sì un errore, ma sicuramente scusabile.

La prospettazione dei fatti induce alla compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.